



# Questura di Roma

Cat. IMM/A12/2021- Segr.

Roma, 1 luglio 2021

**OGGETTO:** Istanza di accesso civico generalizzato relativamente a dati e informazioni relativi al numero di trattenimenti eseguiti nelle strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza.

**All'Avv. Loredana LEO**

[inlimineasgi@mypec.eu](mailto:inlimineasgi@mypec.eu)

e, p.c.

**ALLA DIREZIONE CENTRALE  
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE**

**ROMA**

In riferimento alla Sua istanza di accesso civico generalizzato, pervenuta via pec il 21.06 u.s. e relativa all'oggetto, si rappresenta che la richiesta avanzata non può tradursi, come da costante giurisprudenza, in un onere di ricerca ed elaborazione da parte dell'Amministrazione, che contrasterebbe con l'esigenza di non pregiudicare il buon andamento della stessa.

L'accesso civico, infatti sebbene trovi la sua ratio nella finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d'istituto, non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità, né può essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.S. (*Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza del 13 agosto 2019 n. 5702*).

Pertanto non può comportare per l'Amministrazione un carico di lavoro irragionevole, ad esempio una ricerca manuale per fascicolo, in ragione del numero cospicuo di dati o documenti richiesti, della tipologia di informazioni e della dimensione dell'Ufficio. Il giudice amministrativo, infatti, ha chiarito che l'Amministrazione non è tenuta ad effettuare un'attività di elaborazione dei dati o documenti, non essendo previsto un obbligo in tal senso, mentre l'accesso non può essere negato per le informazioni che sono già nella disponibilità della P.A. (*Tar Lazio, sez. III-bis, 27 luglio 2017, n. 9023 – Tar Emilia Romagna, sez. II, 3 ottobre 2017, n. 645 – Tar Lazio, sez. III, 3 marzo 2020, n. 2811*).

L'istanza può essere accolta parzialmente in considerazione del fatto che, in materia di pubblica sicurezza la normativa vigente limita l'ostensibilità dei documenti.

Ciò premesso si comunica quanto segue:

- **Richiesta di cui al punto a):**

L'art. 3 c. 1 lett. A) del D. M. n. 415/94, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sottrae all'accesso "le relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza".

Si forniscono, pertanto, i dati relativi al numero di cittadini stranieri irregolari sul territorio di Roma e Provincia, rimpatriati dal 01.09.2020 al 21.06.2021, distinti per nazionalità, come da tabella allegata alla presente. La Questura di Roma non ha ancora realizzato dei c.d. "luoghi idonei" e pertanto non usufruisce di "strutture diverse ed idonee della disponibilità dell'autorità di Pubblica

Sicurezza, ai sensi del D.L.113/2018, convertito in L.132/2018. Il locale Ufficio immigrazione provvede all'emissione di provvedimenti espulsivi , art.13 comma 2 lett.a e b D.l.gs.286/98 e ai decreti di trattenimento, art.14 comma 1 bis D.Lgs. 286/98.

- **Richiesta di cui al punto b):**

In considerazione della particolare condizione giuridica dei richiedenti protezione internazionale ed dei diritti agli stessi riconosciuti dalla normativa, non si ritiene applicabile quanto statuito dall'art. 13 c. 5 bis TUI.

Il Questore  
(De la Cioppa)



## Espulsioni eseguite dal 01/09/2020 al 30/06/2021 Totali 564

Sono inclusi gli espulsi del C.P.R. Ponte Galeria ( charter + D.E.PU.+D.E.P.A.)

Albania	19
Argentina	4
Brasile	22
Cile	1
Colombia	5
Egitto	22
Gambia	1
Georgia	6
Guatemala	1
India	1
Kosovo	1
Moldavia	4
Montenegro	1
Myanmar	1 (Riammesso in Grecia)
Nepal	1
Nigeria	1
Pakistan	1
Perù	4
Romania	2
Somalia	4
Tunisia	455
Turchia	2
Ucraina	5
<b>Totali</b>	<b>564</b>

CHARTER PARTITI DAL C.P.R. TOT. 472 ( COMPRESI NELLO SCHEMA SOPRA )

TUNISIA	452
GEORGIA	1
EGITTO	19